

Associazione di Promozione Sociale

Physics and Optics Naples Young Students”

1 Denominazione

1. È costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, del Codice Civile, dal Regolamento Regione Campania n. 7/2011, e della normativa in materia, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “PONYS - Physics and Optics Naples Young Students”¹, più avanti chiamata per brevità Associazione PONYS.
2. L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili neanche in modo indiretto, come da Art. 3 n. 1, lett. d - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale.
3. Per il perseguimento dei fini istituzionali l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono eventualmente essere rimborsate, dall’associazione medesima, le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

2 Sede

1. L’Associazione ha sede legale presso Via Gabriele Jannelli 23, Parco Aldebaran, Scala L, Interno 6A, 80128 Napoli (NA).
2. L’Assemblea dei soci può istituire modifiche della sede primaria, sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

3 Finalità

1. L’associazione nasce per svolgere attività di utilità sociale per/a favore di:
 - (a) la comunità cittadina, regionale, nazionale, europea e mondiale;
 - (b) agli studenti di ogni grado ed età, al personale di facoltà e corpo docente².
2. L’Associazione promuove la conoscenza delle scienze e tecnologie fisiche e ottiche, facendo da tramite tra il pubblico generico, gli studenti e il corpo docente.

L’Associazione si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso:

¹Art. 3 n. 1, lett. a - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale

²Art. 3 n. 1, lett. b - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale

- (a) l'organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche relative alla fisica, all'ottica e alla scienza in generale; la partecipazione ad esse con i propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
 - (b) la promozione e l'organizzazione di convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale nel campo della fisica, dell'ottica e delle scienze in generale;
 - (c) lo svolgimento di attività editoriali e letterarie curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci.
3. L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l'Associazione ha la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome anche ricorrendo ai propri associati.

4 Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

5 I mezzi economici³

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - (a) quote e contributi degli associati;
 - (b) eredità, donazioni e legati;
 - (c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - (d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - (e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - (f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - (g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - (h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - (i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

³Art. 4 n. 1 - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale

2. I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. L'avanzo di gestione non può essere reinvestito in attività diverse da quelle istituzionali⁴.

6 I soci

1. Sono ammessi a partecipare all'Associazione PONYS tutte le persone fisiche e giuridiche che:
 - Accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
 - Condividono gli scopi dell'Associazione;
 - Si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.
2. Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.
3. I soci si distinguono in due categorie:
 - Soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione, firmatari dell'Atto costitutivo;
 - Soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio tramite domanda di ammissione.
4. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
5. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale. L'ammontare della quota annuale, che può essere anche nulla, viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

7 La domanda di ammissione

1. Il Consiglio direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci.
2. L'iscrizione dei soci effettivi avviene compilando un apposito modulo di iscrizione indirizzato al Consiglio Direttivo dell'Associazione PONYS.
3. Il modulo di iscrizione deve contenere le generalità complete del socio.

⁴Art. 3 n. 1, lett. e - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale

4. Il diniego va motivato dal Consiglio direttivo. Entro i trenta giorni l'escluso può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide.
5. Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
6. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
7. Chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
8. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
9. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
10. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

8 Diritti dei soci

1. I soci aderenti all'Associazione, come previsto dalle leggi e dal presente statuto, hanno diritto:
 - Di eleggere gli organi sociali;
 - di essere eletti negli stessi organi sociali;
 - di informazione e di controllo.
2. Tutti i soci avranno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione PONYS in forma libera e volontaria.
3. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere assembleari, ai bilanci e ai rendiconti, ai registri dell'Associazione.
4. Tutti i soci hanno diritto di voto.

9 I doveri dei soci

1. I membri dell'Associazione PONYS svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo volontario e gratuito e in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

2. Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate dagli Organi Sociali.

10 Recesso/esclusione/decadenza/decesso/ indegnità del socio⁵

1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
 - per dimissioni volontarie o per recesso da comunicarsi per iscritto all'Assemblea dei Soci prima dello scadere dell'anno;
 - per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
 - per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
 - (a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - (b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - (c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione.
 - per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo);
 - per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci).
2. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
3. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea dei soci e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

11 Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione PONYS sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo (CD);

⁵Art. 3 n. 1, lett. g - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale

- il Presidente.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale sono eleggibili. Le cariche sociali sono tutte elettive e assunte senza aver diritto ad alcuna retribuzione.⁶

12 L'Assemblea

1. L'organo sovrano dell'Associazione PONYS è rappresentato dall'Assemblea dei soci.
2. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci dell'Associazione PONYS regolarmente iscritti secondo l'articolo VII.
3. L'Assemblea dei soci è convocata:
 - almeno una volta al mese dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci;
 - mediante avviso scritto da inviare con email agli associati almeno una settimana prima di quello fissato per l'adunanza.
 - tramite comunicazione elettronica in cui va riportato il giorno, il luogo, l'ora dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti da discutere.
4. L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo. Il Presidente deve constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di partecipare all'Assemblea.
5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario e quando la richiede almeno un decimo dei soci.
6. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
7. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, di votare e di essere eletti, tutti i soci regolarmente iscritti.

13 L'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Presidente;
 - eleggere il Consiglio direttivo;
 - stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
 - pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione;
 - proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
 - fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione, se prevista;

⁶Art. 3 n. 1, lett. f - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale

- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
 - approvare il programma annuale dell'Associazione.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno⁷.
 3. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.
 4. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 5. Il verbale verrà conservato dal Segretario in copia cartacea e digitale. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

14 L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con il voto favorevole dei due terzi dei soci iscritti in presenza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto;
 - decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto successivamente;
 - nomina il liquidatore.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario in copia cartacea e digitale. Le deliberazioni rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

15 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. A questi si aggiunge la figura del Presidente con eguale diritto di voto.
2. Il consiglio resta in carica per 12 mesi e i suoi componenti sono rieleggibili con un massimo di due volte consecutive.
3. Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

⁷Art. 3 n. 1, lett. h - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale

4. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti.
5. Sono competenze del Consiglio direttivo:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
 - redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il rendiconto economico;
 - ammettere i nuovi soci;
 - escludere i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi del presente statuto.
6. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente.

16 Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.⁸
2. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo in seduta ordinaria e straordinaria. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
3. In caso di assenza e impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

17 Bilancio

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di marzo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.
3. Il Consiglio predispose il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad una annualità e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 31 marzo dell'anno successivo; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
4. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
5. All'Assemblea il Presidente o il Tesoriere espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

⁸Art. 3 n. 1, lett. c - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale

18 Modifiche statutarie

1. Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
2. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con l'eventuale regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

19 Regolamento interno dell'Associazione

1. L'Assemblea dei Soci può approvare un Regolamento interno all'Associazione, da approvare in Assemblea Straordinaria in presenza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto di voto, con una maggioranza di almeno i $\frac{2}{3}$ dei presenti.
2. Tale Regolamento non può in alcun modo contraddire quanto previsto dal presente Statuto, verrà utilizzato solo per regolare la vita interna dell'Associazione.

20 Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.⁹
2. L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni che perseguono fini di utilità sociale.¹⁰

21 Norme finali

1. Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

⁹Art. 3 n. 1, lett. i - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale

¹⁰Art. 3 n. 1, lett. l - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale